



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7125/2016** promossa da:

-- , con il patrocinio dell'avv. CARDENA' MICHELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARDENA' MICHELE

con il patrocinio dell'avv. CARDENA' MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELLESI 66 63900 FERMO presso il difensore avv. CARDENA' MICHELE

ATTORE/I

contro

VENETO BANCA SPA (C.F. 00208740266), con il patrocinio dell'avv. SASSAROLI UBALDO, elettivamente domiciliato in Via I Maggio 150/B - 60131 Ancona presso il difensore avv. SASSAROLI UBALDO

FININT REVALUE S.P.A. PROC. SPECIALE DI S.G.A. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SASSAROLI UBALDO, elettivamente domiciliato in Via I Maggio 150/B - 60131 Ancona presso il difensore avv. SASSAROLI UBALDO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Parte attrice



“*Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1551/2016; - in via preliminare di rito accertato che la sig.ra [redacted] quale garante fideiussore del sig. [redacted] riveste la qualifica di consumatore, dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente il Tribunale di Fermo e per l’effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sig. [redacted] - accertato che la sig.ra [redacted] quale fideiussore del sig. [redacted] riveste la qualifica di consumatore dichiarare la vessatorietà delle clausole indicate in narrativa e contenute nella contratto di fideiussione e per l’effetto dichiararle inefficaci e/o nulle; - in via principale, per i motivi dedotti in narrativa, accertata la nullità del contratto di conto corrente n. 47707, il superamento del tasso soglia degli interessi addebitati; accertata la nullità del contratto di mutuo chirografario garantito da cooperativa stipulato il 03.07.2016 per tutti i motivi dedotti in narrativa, per l’effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. [redacted] condannando la Banca a restituire al sig. [redacted], quale titolare della ditta [redacted]” gli importi indebitamente percepiti e/ gli interessi, le commissioni e le spese addebitate illegittimamente nei contratti bancari dallo stesso stipulati, compensandoli eventualmente con il credito che dovesse risultare a favore della Banca opposta; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.*

Parte convenuta

“*Voglia il Giudice adito rigettare l’opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di ogni fase di giudizio, inclusa quella di mediazione”.*

Svolgimento del procedimento

Con atto di citazione [redacted] (personalmente e in qualità di titolare dell’impresa individuale [redacted]) e [redacted] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n° 1551/2016 emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.08.2016 e depositato in data 23.08.2016, citando Veneto Banca S.p.a all’udienza del 09.02.2017, poi rinviata d’ufficio al 01.03.2017, chiedendo in via preliminare di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona e la vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione, nonché in via principale di accertare la nullità del contratto di conto corrente n° 47707, il superamento del tasso soglia degli interessi addebitati, la nullità del contratto di mutuo chirografario e per l’effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo, condannando la Banca a restituire al [redacted] gli importi percepiti, gli interessi, le commissioni e le spese



addebitate, compensandoli eventualmente con il credito che dovesse risultare a favore della Banca opposta.

Veneto Banca s.p.a. si costituiva depositando comparsa di costituzione, con la quale veniva contestata puntualmente l'opposizione avversaria sia sotto il profilo della dedotta incompetenza territoriale, sia relativamente all'eccepita vessatorietà contenuta nell'atto di fideiussione (relativa alle limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni da parte dei fideiussori), sia relativamente alla paventata nullità del contratto di conto corrente, nonché relativamente all'ipotesi di usurarietà pattizia delle condizioni economiche applicate alla debitrice principale del medesimo contratto e sia, infine, relativamente all'ulteriore dedotta nullità relativa al contratto di mutuo.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza il GI si riservava concedendo all'opponente termine di giorni 10 per deduzioni sull'istanza di sospensione, nonché ulteriori 10 giorni per repliche all'opposta.

Il GI, successivamente, a scioglimento della riserva assunta, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (sulla base dell'apparente fondatezza della domanda con riferimento alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta) ed assegnava alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica della condizione di procedibilità.

Il giudizio veniva, poco dopo, interrotto stante la messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.a..

In data 27.12.2017 gli oppositori depositavano rituale istanza di riassunzione e, notificato il ricorso unitamente al provvedimento di fissazione d'udienza al successivo 13.06.2018, il giudizio riprendeva con la costituzione in giudizio per la parte opposta da parte della Liquidatela.

In tale udienza, verificato il mancato esperimento del tentativo di mediazione nei confronti della Banca nei cui confronti era stato riassunto il giudizio, assegnava ulteriori 15 giorni per l'instaurazione della mediazione, rinviando al successivo 24.10.2018 al fine della verifica.

Svoltosi anche tale tentativo con esito negativo, si costituiva in giudizio Finint Revalue s.p.a. quale procuratrice speciale di S.G.A. S.p.a. quest'ultima quale cessionaria del credito prima in capo alla Liquidatela.

All'udienza del successivo 24.10.2018, il GI concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando per l'esame all'udienza del 13.02.2019.

Depositata dalle parti le rituali memorie, il GI dapprima si riservava e poi, con ordinanza nominava il CTU, dott.ssa Caterina del Gobbo, la quale accettava l'incarico e prestava giuramento.



Depositata la perizia in data 08.06.2020, il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 07.04.2021, poi rinviata d'ufficio al 05.05.2021, assegnando alle parti il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di un breve scritto difensivo.

All'udienza di pc e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la difesa di parte opponente eccepiva che non risultava prodotto il contratto di cessione da parte della intervenuta ex art. 111 c.p.c. e pertanto non vi era certezza della titolarità del credito da parte della cessionaria non essendo sufficiente la comunicazione della cessione nella sola Gazzetta Ufficiale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Esaminando, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, si ravvisa che la stessa è infondata giacché le parti stesse, con la sottoscrizione dei contratti per cui è causa, hanno individuato chiaramente il Foro di Ancona quale foro esclusivo per decidere le relative controversie bancarie, così come si rileva dalla lettura del contratto di prestito finanziario e del contratto di fideiussione, clausole che hanno formato inoltre oggetto di specifica approvazione per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., e relative, anche per le fideiussioni, a contratti conclusi per finalità imprenditoriali e non privatistiche.

La , tra l'altro, non può assumere la qualifica di consumatore in quanto non è affatto estranea all'attività artigianale del marito poiché nel documento n° 12 depositato da controparte si legge: “ ... entrambi residenti a ... in via ... i quali dichiarano di essere coniugati in regime di comunione legale dei beni ... che il signor ... è titolare della ditta individuale ‘ ... ’, corrente a ... costituita sotto forma di impresa familiare con la coniuge signora ... ”.

Parte Opponente ha sollevato poi, *in limite litis*, l'eccezione di difetto legittimazione attiva/carenza della titolarità del diritto in capo alla S.G.A. S.p.a. per mancanza di prova della presunta cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione di cui all'estratto di G.U. n° 123 del 29.05.2018, non avendo la procuratrice speciale FININT REVALUE S.p.a. della S.G.A. S.p.a. allegato all'atto di costituzione copia del contratto di cessione, ma facendo solo riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione contenute nella Gazzetta Ufficiale e nella pubblicazione della cessione sul sito della Banca d'Italia del 12.04.2018.

Rileva il Giudicante che, alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione per come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatisi negli ultimi anni sul tema,



degli asseriti e della documentazione complessivamente allegata, sia effettivamente mancata la prova dell'avvenuta cessione del credito azionato in sede monitoria da VENETO BANCA S.p.a alla odierna intervenuta – opposta S.G.A. S.p.a. e che, pertanto, l'opposizione sia da accogliere seppure nei termini e per le ragioni di seguito illustrate, con la conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Occorre, prima di tutto, precisare che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr., Cass. Civ., SSUU, n. 2951/2016; Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019). Più precisamente, si osserva che la *legittimatio ad causam*, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 355/2008; Cass. Civ., n. 11321/2007) e per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (cfr. Cass. Civ. 355/2008; Cass.Civ. 11321/2007).

Si precisa che, sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ. SSUU, 16.02.2016, n. 2951) la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, e la sua carenza “*può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice*”, mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.

Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione attiva di S.G.A. S.p.a., e per lei la FININT REVALUE S.p.a. attiene non già alla legittimazione processuale, ma bensì alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso, sollevando così, *in limite litis*, una questione preliminare di merito processualmente eccepibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio dal Giudice.

Ora, la S.G.A. S.p.a. attraverso la propria procuratrice speciale FININT REVALUE S.p.a. ha agito in questo giudizio assumendo di essere cessionaria del credito ex art. 58 TUB di VENETO BANCA S.p.a.. Com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che “*La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità*”.



La norma richiamata, operante anche nella particolare fattispecie che ha visto come protagonista la VENETO BANCA S.p.a., al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.

Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità.

Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr., Cass. Civ., n. 13954/2006).

Nella specie, la FININT REVALUE S.p.a., nella qualifica di cui sopra, per provare la titolarità del credito ceduto, ha versato in atti sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 31.07.2017 (cfr. doc. 2 atto intervento) attinente la liquidazione coatta amministrativa della VENETO BANCA S.p.a., sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018 (cfr. doc. 3 come sopra) relativa alla costituzione di un patrimonio, denominato "Gruppo Veneto", in capo alla S.G.A. S.r.l. e destinato all'acquisto dei crediti deteriorati all'avvio della liquidazione coatta amministrativa di VENETO BANCA S.p.a. e la pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del 12.04.2018 dell'avvenuta formale cessione degli stessi con contratto dell'11.04.2018 (cfr. doc. 4 come sopra).

Ebbene, a fronte della documentazione prodotta dalla cessionaria del credito, l'opponente – che è convenuto in senso sostanziale del presente giudizio - ha contestato, *in limine litis*, la titolarità del diritto rivendicato dall'opposta intervenuta – che è invece attrice sostanziale, poiché non è stata depositata la copia del contratto di cessione del 11.04.2018.

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, ed in special modo quelli espressi da Cass. Civ. SSUU, n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato alla S.G.A. S.r.l., a mezzo della sua procuratrice speciale FININT REVALUE S.p.a., provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva.

Volendosi anche prescindere dal tenore delle difese svolte sul punto dall'opponente, rileva il Giudicante come l'opposta - intervenuta abbia fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione depositata in atti l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo



favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.

Sul punto si osserva che a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Giudicante ritiene di aderire al più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale potrebbe semmai costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

D'altronde è stato ritenuto che in caso di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr. tra le diverse Trib. Ferrara, 09.04.2019) ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. Civ., n. 2780/2019);

Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cft. Cass. Civ. n. 24798 del 05.11.2020).

Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria S.G.A. S.p.a., nei termini sopra esposti, posto che la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione e, pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra esposte l'opposizione proposta da _____ va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

Resta, così, assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione.

Quanto alle spese di giudizio, reputa il Giudicante che, alla luce della peculiarità della vicenda processuale e preso atto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari rispetto a quello seguito



nella presente decisione, ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.

Per le medesime ragioni, le spese della CTU tecnica espletata in corso di causa, già liquidate in separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta da [] per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2657/2014, emesso dal Tribunale di Ancona in data 06.11.2014;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) Pone definitivamente le spese relative alla CTU contabile, come già liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti in via solidale.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.

Ancona, 5 maggio 2021

Il Giudice
dott. []
(atto sottoscritto digitalmente)

